

XVI legislatura

A.S. 1956:

"Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile"

Gennaio 2010

n. 64



servizio del bilancio
del Senato

nota di lettura

Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

<i>Articolo 1 (Funzioni delle amministrazioni territoriali ed altre disposizioni in relazione agli eventi sismici del 6 aprile 2009)</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 2 (Costituzione delle Unità stralcio e Unità operativa per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania).....</i>	<i>2</i>
<i>Articolo 3 (Unità stralcio).....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 4 (Unità operativa).....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 5 (Impiego delle Forze armate e cessazione di efficacia delle ordinanze adottate).....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 6 (Determinazione del valore proprietario del termovalorizzatore di Acerra).....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 7 (Trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra).....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 8 (Procedure di collaudo e funzionamento del termovalorizzatore di Acerra).....</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 9 (Impianti di selezione e trattamento dei rifiuti)</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 10 (Deposito e stoccaggio temporaneo dei rifiuti).....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 11 (Regione, province, società provinciali e consorzi).....</i>	<i>19</i>
<i>Articolo 12 (Riscossione dei crediti nei confronti dei comuni campani).....</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 13 (Personale dei consorzi).....</i>	<i>25</i>
<i>Articolo 14 (Personale del Dipartimento della protezione civile).....</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 15 (Disposizioni in materia di protezione civile).....</i>	<i>36</i>
<i>Articolo 16 (Attività di supporto strumentale al Dipartimento della protezione civile)</i>	<i>39</i>
<i>Articolo 17 (Interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale).....</i>	<i>41</i>
<i>Articolo 18 (Copertura finanziaria).....</i>	<i>46</i>

Articolo 1

(Funzioni delle amministrazioni territoriali ed altre disposizioni in relazione agli eventi sismici del 6 aprile 2009)

Il comma 1 attribuisce, a decorrere dal 1° febbraio 2010, le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, al Presidente della regione Abruzzo.

Il comma 2 dispone la contestuale cessazione al 31 gennaio 2010 del Commissario delegato in carica che, alla medesima data, provvede a rendicontare sulla stato degli interventi e sulla situazione contabile-finanziaria. Con OPCM viene regolato il passaggio delle funzioni di Commissario, delle residue risorse finanziarie nonché delle modalità di controllo della spesa per la ricostruzione.

La RT afferma che la disposizione non genera oneri ulteriori a carico della finanza pubblica trattandosi del passaggio di consegne tra i due Commissari. Infatti, all'esercizio delle funzioni commissariali si farà fronte con le risorse economiche già previste a legislazione vigente in relazione al sisma verificatosi in Abruzzo.

Al riguardo, andrebbe confermato che anche agli eventuali oneri connessi al passaggio di consegne tra i due Commissari si possa fare fronte nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Articolo 2

(Costituzione delle Unità stralcio e Unità operativa per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania)

La norma dispone l'istituzione con DPCM, per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania, di una "Unità stralcio" e una "Unità operativa", utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione delle Missioni previste dal decreto legge n. 90 del 2008, che cessano alla data del 31 dicembre 2009. Le predette Unità operano fino al 31 gennaio 2011 e agli ulteriori oneri di funzionamento e di gestione si provvede nel limite delle disponibilità delle contabilità speciali individuate con DPCM sulle quali confluiscono, oltre alle risorse finanziarie già nella disponibilità del Capo della missione amministrativo-finanziaria, gli introiti derivanti dai conferimenti dei rifiuti presso il termovalorizzatore di Acerra e del relativo impianto di servizio, i ricavi della vendita dell'energia elettrica prodotta dal termovalorizzatore stesso, nonché gli introiti residuali derivanti dal tributo speciale di spettanza regionale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani. Le Unità sono coordinate dal Comandante del Comando logistico Sud e sono allocate presso la sede del Comando medesimo in Napoli.

La RT, con riferimento alle risorse che confluiscono nelle contabilità speciali, riporta i dati stimati dall'attuale struttura commissariale e consistenti in:

- 35.861.250 euro annui derivanti dagli introiti connessi al conferimento dei rifiuti presso il termovalorizzatore di Acerra e presso l'impianto di servizio di Caivano;
- 52.000.000 euro annui derivanti dai ricavi della vendita di energia elettrica prodotta dal termovalorizzatore di Acerra;
- 4.000.000 euro derivanti dagli introiti residuali connessi al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani, dedotti delle quote inserite nel bilancio di previsione anno 2009 della regione Campania.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che le stime delle presumibili entrate connesse al funzionamento del termovalorizzatore di Acerra non risultano accompagnate da ulteriori elementi di dettaglio idonei a ricostruire la quantificazione operata.

Inoltre, si evidenzia che le risorse che alimentano le contabilità speciali utilizzate per far fronte agli oneri di funzionamento e di gestione delle Unità derivano principalmente dagli introiti connessi al regolare funzionamento del termovalorizzatore di Acerra. Atteso che il funzionamento di quest'ultimo al momento risulta ancora in una fase di collaudo e atteso che non risulta del tutto scontato, anche alla luce di quanto previsto dal successivo articolo 7, che l'impianto possa raggiungere i parametri produttivi previsti, andrebbero forniti ulteriori dettagli circa la tempistica dell'entrata a regime del termovalorizzatore¹ e il regolare flusso di risorse da esso derivante che in parte andranno ad alimentare le suddette contabilità speciali.

¹ Si fa presente che secondo i dati forniti dall'Osservatorio ambientale termovalorizzatore di Acerra l'impianto dalla seconda metà di dicembre del 2009 risulta fermo. Cfr. www.emergenzarifiuticampania.it

Articolo 3
(Unità stralcio)

La norma definisce i compiti dell'Unità di stralcio. In particolare l'Unità procede entro trenta giorni dalla sua costituzione all'accertamento della massa attiva e passiva derivante dalle attività compiute durante lo stato di emergenza rifiuti in Campania ed imputabili alle Strutture commissariali. Gli eventuali contenziosi sono devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

L'Unità accerta i crediti vantati dalle Strutture commissariali e dal Dipartimento della protezione civile nei confronti dei soggetti affidatari del termovalorizzatore di Acerra e degli impianti di selezione e smaltimento dei rifiuti per gli anticipi attribuiti e gli interventi eseguiti sugli impianti.

Con apposito DPCM si stabiliscono le modalità e i termini per la presentazione delle istanze da parte dei creditori delle Strutture commissariali, nonché per il riconoscimento e il pagamento dei relativi debiti.

L'Unità, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, predispone uno o più piani di estinzione delle passività e procede al loro pagamento seguendo un piano di priorità dapprima per i crediti privilegiati fino a giungere a quelli senza diritto di prelazione.

Infine si stabilisce, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 gennaio 2011, il divieto di intraprendere azioni giudiziarie ed arbitrali nei confronti delle strutture commissariali e dell'Unità di stralcio, mentre le azioni pendenti rimangono sospese. I

debiti insoluti non producono interessi e non sono soggetti a rivalutazione monetaria.

La RT afferma che per lo svolgimento dei suoi compiti l'Unità di stralcio impiegherà 80 unità di personale per una spesa stimata in euro 3.350.000 fino alla cessazione della predetta Unità.

Al riguardo, al fine di stimare l'impatto finanziario della chiusura della gestione emergenziale, andrebbero fornite ulteriori informazioni circa l'entità della massa debitoria e i tempi entro i quali presumibilmente l'Unità provvederà ai relativi pagamenti.

Inoltre, con riferimento agli oneri derivanti dall'impiego nella struttura di 80 unità di personale, si segnala che la quantificazione dell'onere non risulta accompagnata dai dati e dai metodi posti a base della medesima e tali da consentire una valutazione di congruità dell'onere.

Articolo 4 ***(Unità operativa)***

La disposizione individua i compiti dell'Unità operativa. Fra l'altro essa è chiamata a determinare i costi di conferimento dei rifiuti sulla base delle linee guida di cui alla determinazione del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti del 20 ottobre 2009. E' data facoltà alla regione Campania e alle relative province di richiedere all'Unità ogni utile attività di supporto, ferme restando le

responsabilità a legislazione vigente degli enti territoriali competenti al momento della cessazione dello stato di emergenza.

La RT, per il funzionamento dell'Unità, stima spese per euro 2.400.000 a fronte dell'impiego di 70 unità di personale fino alla cessazione della predetta Unità.

Al riguardo, si segnala che la quantificazione dell'onere riportato in RT e relativo all'utilizzo di 70 unità di personale, non risulta accompagnata dai dati e dai metodi posti a base della medesima e tali da consentire una valutazione di congruità dell'onere stesso.

Articolo 5

(Impiego delle Forze armate e cessazione di efficacia delle ordinanze adottate)

Il comma 1 prevede che per le finalità di cui agli articoli 2, 3 e 4, è autorizzata la salvaguardia e la tutela delle aree e dei siti di interesse strategico nazionale, mediante l'impiego delle Forze armate nel limite di duecentocinquanta unità, anche con i poteri di cui all'articolo 2, comma 7-bis, del decreto-legge n. 90 del 2008, sulla base di apposito piano di impiego predisposto trimestralmente dalla articolazione militare della unità operativa. Agli oneri conseguenti si provvede, nel limite delle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2.

Il comma 2 stabilisce che le previsioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate per fronteggiare l'emergenza rifiuti campana cessano di avere efficacia alla data del 31 dicembre 2009, con salvezza dei rapporti giuridici in corso che cessano alla naturale scadenza.

La RT ribadisce che la norma dispone l'impiego delle Forze armate per la salvaguardia e la tutela dei siti e delle aree, attraverso l'utilizzo di 250 unità di personale militare, con una spesa, anche di funzionamento, pari a euro 5.400.000 fino alla data di cessione delle Unità stralcio ed operativa. Agli oneri si provvede nel limite delle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2.

Al riguardo, per i profili di stretta copertura, va anzitutto premesso che il dispositivo autorizza l'impiego di personale delle FFAA per la salvaguardia dei siti, riferendo che ai relativi oneri - che la stessa relazione tecnica afferma essere destinati anche alla copertura degli oneri di "funzionamento"- si provveda nell'ambito di un limite massimo di spesa.

In proposito, venendo anche ai profili anche di quantificazione, appare evidente che, trattandosi di onere solo in parte - per l'appunto, relativamente alla sola quota destinata alla copertura di spese di funzionamento - compatibile con un tetto massimo di spesa, essendo perlopiù destinato dalla copertura di fattori di spesa riconducibili a diritti soggettivi "perfetti", andrebbero forniti tutti gli elementi - quantitativi (ore di impiego previste etc.) ed a valore (indennità orarie etc. etc.) - idonei a comprovare la congruità del suddetto limite,

rispetto al fabbisogno che si prefigura per l'impiego di n. 250 unità per l'intero periodo. In caso contrario infatti, ossia di scarsa congruità, andrebbe appostata una clausola di salvaguardia.

Articolo 6

(Determinazione del valore proprietario del termovalorizzatore di Acerra)

La norma, ai fini del trasferimento di proprietà dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, pone in capo all'ENEA, nell'ambito delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, la definizione del valore dell'impianto da riconoscere al soggetto già concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti - proprietario dell'impianto.

La RT non aggiunge ulteriori elementi.

Al riguardo, si rinvia a quanto osservato al successivo articolo 7.

Articolo 7

(Trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra)

Il comma 1 stabilisce che un DPCM, entro il 31 dicembre 2011, disponga il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di

Acerra alla regione Campania o ad altro ente pubblico anche non territoriale, ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile o a soggetto privato, individuando le risorse finanziarie necessarie all'acquisizione dell'impianto.

Il comma 2 prevede che in caso di trasferimento a soggetto pubblico le risorse finanziarie siano individuate con apposito provvedimento normativo anche a valere sulle risorse del Fondo aree sottoutilizzate, per la quota nazionale o regionale.

Il comma 3 riconosce al soggetto proprietario, all'atto del trasferimento, un importo onnicomprensivo pari al valore stabilito al precedente articolo 6, ridotto del canone di affitto corrisposto nei dodici mesi precedenti all'atto di trasferimento, delle somme anticipate dalla Struttura del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti sensi dell'articolo 12 del decreto legge n. 90 del 2008, nonché delle somme relative ad interventi sull'impianto di termovalorizzatore per consentirne l'esercizio.

Il comma 4 attribuisce a decorrere dal 1° gennaio 2010 e nelle more del trasferimento della proprietà, la piena disponibilità, utilizzazione e godimento dell'impianto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile la quale è autorizzata a stipulare un contratto di affitto dell'impianto stesso di quindici anni. La stipula del contratto di affitto è subordinato alla prestazione di una fideiussione da parte della società a capo del gruppo cui appartiene il proprietario del termovalorizzatore. La fideiussione garantisce il debito che l'affittante ha nei confronti del Dipartimento della protezione civile per le somme erogate al

proprietario ai sensi del precedente comma 3. La fideiussione deve contenere l'espressa rinuncia da parte del fideiussore al beneficio dell'escussione. In deroga all'articolo 1957 del codice civile non si verifica, in nessun caso, decadenza del diritto del creditore.

Il comma 5 attribuisce al Dipartimento della protezione civile anche i ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica prodotta dall'impianto. Inoltre, sono fatti salvi i rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto tra il citato Dipartimento e il soggetto aggiudicatario delle procedure di affidamento della gestione del termovalorizzatore.

Il comma 6 determina in 2.500.000 euro mensili il canone di affitto che si risolve automaticamente per effetto del trasferimento della proprietà dell'impianto. All'onere complessivo, pari a 30 mln di euro annui, si fa fronte ai sensi del successivo articolo 18.

Il comma 7 dispone la riduzione del valore dell'impianto qualora all'atto del collaudo, pur rispettando i requisiti delle emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici, l'impianto non raggiunga i parametri produttivi previsti. L'ENEA provvede alla valutazione della riduzione da apportare con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, anche derivanti da convenzioni in essere con autorità pubbliche.

Il comma 8 subordina l'esigibilità del canone di affitto all'esito positivo del collaudo definitivo, nonché alla prestazione da parte del proprietario di apposita garanzia, pari al 2,5 per cento del valore di trasferimento di proprietà dell'impianto, prestata a favore del Dipartimento della protezione civile e valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo. Il proprietario è tenuto, altresì, a

prestare una ulteriore garanzia per la responsabilità prevista dalla normativa statale vigente quale costruttore o appaltatore dell'impianto, anche per eventuali vizi occulti.

Il comma 9, fino al trasferimento della proprietà, dichiara il termovalorizzatore di Acerra inalienabile, indisponibile, impignorabile, non soggetto a trascrizione o iscrizione pregiudizievole.

La RT, oltre a descrivere la norma, prevede che all'attuale proprietario sia riconosciuto un importo onnicomprensivo pari al valore stabilito al precedente articolo 6, decurtato del canone di affitto corrisposto nei dodici mesi antecedenti all'atto di trasferimento (30 mln di euro), delle somme anticipate dalla Struttura del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge n. 90 del 2008 e delle somme relative agli interventi effettuati sull'impianto funzionali all'esercizio del termovalorizzatore (pari a euro 90 mln circa).

Secondo la RT i ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica prodotta dall'impianto spettano al Dipartimento della protezione civile ai sensi del comma 5, al netto di 52 mln di euro da attribuire alla società di gestione già individuata dalla struttura del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti.

Al riguardo, posto che il precedente articolo 6 attribuisce all'ENEA, sulla base di un apposito studio, la determinazione del valore di acquisto del termovalorizzatore di Acerra, andrebbe specificato il presumibile valore di acquisizione dell'impianto, anche

al fine di dimostrare la praticabilità delle decurtazioni di debiti imputabili al soggetto proprietario.

Inoltre, appare opportuno confermare che, in caso di trasferimento del termovalorizzatore ad un soggetto pubblico, il provvedimento normativo di individuazione delle risorse finanziarie necessarie sia antecedente all'emanazione del DPCM di trasferimento della proprietà del medesimo.

Ancora, si evidenzia che il riferimento del comma 2 alla possibile copertura finanziaria tramite l'utilizzo delle risorse del fondo aree sottoutilizzate (FAS) non costituisce alcun vincolo sulle attuali risorse e non costituisce alcuna garanzia che tali risorse possano essere disponibili all'emanazione del citato provvedimento normativo.

Poi, atteso che i ricavi derivanti dalla vendita di energia elettrica prodotta dall'impianto sono destinati a molteplici finalizzazioni (contabilità speciali, Dipartimento della protezione civile, società di gestione), andrebbero forniti ulteriori dettagli idonei a dimostrarne la consistenza e la sufficienza per le suddette finalizzazioni.

Infine, andrebbe chiarito con quali risorse si provvederà a far fronte agli oneri, sia pure marginali, da sostenere in sede di stipula del contratto di affitto.

Articolo 8

(Procedure di collaudo e funzionamento del termovalorizzatore di Acerra)

Il comma 1 subordina il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra all'esito positivo del collaudo.

Il comma 2 attribuisce, alla data del 15 gennaio 2010 e previa stipula del contratto di affitto di cui al precedente articolo 7, la gestione provvisoria ed esclusiva dell'impianto al soggetto affidatario della gestione dell'impianto. Con apposito DPCM sono disciplinate le modalità di presa in carico dell'impianto e le modalità e i termini per l'affiancamento al soggetto affidatario di un presidio tecnico da parte del costruttore, a spese e cura di quest'ultimo, ai fini della verifica della corretta utilizzazione dell'impianto nelle more e durante le operazioni di collaudo.

Il comma 3 dispone che con la conclusione positiva dell'esito del collaudo o, nel caso in cui lo stesso non sia concluso alla data del 28 febbraio 2010, cessa la gestione provvisoria dell'impianto e il soggetto affidatario assume la gestione definitiva per tutta la durata contrattuale.

Il comma 4 stabilisce che affinché il funzionamento del termovalorizzatore sia coerente con le peculiarità del territorio campano in tema di capacità di smaltimento dei rifiuti, si applica esclusivamente il criterio del carico termico nel limite massimo previsto dal progetto dell'impianto.

La RT afferma che la norma non determina oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, atteso che il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra è condizionato all'esito positivo del collaudo, andrebbe chiarito, nell'eventualità che il collaudo si concluda con esito negativo, in quale modo si procederà al recupero degli importi che in base all'articolo 7, comma 3, sono portati in riduzione del prezzo onnicomprensivo da corrispondere al soggetto proprietario dell'impianto all'atto del trasferimento definitivo.

Inoltre, sempre nell'eventualità di un esito negativo del collaudo e al fine di escludere oneri a carico della finanza pubblica, andrebbe chiarita la titolarità degli eventuali oneri per la messa in regola dell'impianto.

Infine, andrebbe chiarito se durante il collaudo il mancato raggiungimento dei parametri produttivi relativi ai diversi carichi operativi afferenti al carico termico di progetto, di cui all'articolo 7, comma 7, dia luogo solo ad una riduzione dell'importo del valore dell'impianto o costituisca anche un impedimento al trasferimento della proprietà del medesimo.

Articolo 9

(Impianti di selezione e trattamento dei rifiuti)

Il comma 1, fino al termine delle attività di manutenzione e comunque non oltre il 30 settembre 2010, assicura la prosecuzione di

attività di presidio antincendio e di sicurezza da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche attraverso servizi di vigilanza dinamica antincendio, relativamente agli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti. Ai relativi oneri si provvede nel limite delle disponibilità delle contabilità speciali di cui al precedente articolo 2, comma 2.

Il comma 2, nelle more della realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione di Napoli, attribuisce all'ASIA Spa del comune di Napoli il compito di assicurare la necessaria funzionalità impiantistica a servizio del complessivo ciclo di gestione dei rifiuti nel territorio della provincia di Napoli. A tal fine l'ASIA Spa subentra nella gestione degli impianti di selezione e trattamento ubicati in Giugliano e Tufino, presso i quali l'ASIA Spa provvede, prioritariamente, a conferire e trattare i rifiuti prodotti nella città di Napoli, assicurando l'integrazione con il ciclo provinciale di gestione dei rifiuti di Napoli e utilizzando il personale già in servizio e stipulando i relativi contratti di lavoro.

La RT si occupa solo del comma 1 e quantifica in 1 mln di euro l'onere per l'attività di presidio antincendio e di sicurezza da parte del corpo nazionale dei vigili del fuoco fino al 30 settembre 2010.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che la RT non fornisce alcun elemento di dettaglio circa i metodi seguiti per la quantificazione dell'onere per l'attività di presidio antincendio e di sicurezza da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per cui non risulta possibile una valutazione di congruità dell'onere.

Con riferimento alle risorse disponibili presso le contabilità speciali da utilizzare a copertura del citato onere si rinvia a quanto indicato al precedente articolo 2.

Relativamente al comma 2, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico degli enti locali coinvolti dalla norma, andrebbero fornite le opportune delucidazioni circa i risvolti finanziari connessi al subentro di ASIA Spa, società *in house* del comune di Napoli, nella gestione degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati in Giugliano e Tufino. A tal proposito, si evidenzia che la RT, all'articolo 6-*bis* del decreto legge n. 90 del 2008, quantificava, relativamente alla gestione dei sette impianti di selezione e trattamento della Campania, oneri di personale e oneri esterni per circa 5 mln di euro per i quali si faceva fronte con gli introiti delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti.

Articolo 10

(Deposito e stoccaggio temporaneo dei rifiuti)

Il comma 1 stabilisce che l'evacuazione e la gestione dei rifiuti allocati presso le aree di deposito e di stoccaggio temporaneo del territorio campano sia eseguita a partire dal 31 dicembre 2009. Gli impianti di discarica realizzati o da realizzarsi nel corso della gestione emergenziale sono collaudati alla data del 31 dicembre 2009 dal Dipartimento della protezione civile per le fasi di realizzazione comunque compiute.

Il comma 2 dispone che entro il 31 dicembre 2009 si proceda al collaudo degli interventi realizzati per effetto del decreto legge n. 90

del 2008, al fine di consentire il subentro nei rapporti attivi e passivi delle amministrazioni provinciali ovvero delle società provinciali le quali hanno la facoltà di modificare i rapporti negoziali in essere relativi agli impianti di discarica sia attraverso l'adozione di provvedimenti concessori nei confronti degli originari contraenti che mediante l'affidamento di interventi realizzativi ulteriori o aggiuntivi, complementari alle opere esistenti. Nella fase di prima attuazione, si provvede all'adozione a regime delle autorizzazioni integrate ambientali di cui al decreto legislativo n. 59 del 2005.

Il comma 3 estende i siti e gli impianti da destinare a discarica considerati dall'articolo 9 del decreto legge n. 90 del 2008 e dall'ordinanza di protezione civile n. 3697 del 2008 ai territori adiacenti ricompresi nell'ambito di competenza di altri enti locali. Agli oneri derivanti dagli espropri si provvede nel limite delle disponibilità delle contabilità speciali di cui al precedente articolo 2, comma 2.

Il comma 4 dispone che per l'immissione in discarica dei rifiuti si fa riferimento fino al 31 dicembre 2010, per l'intero territorio della regione Campania, agli obiettivi individuati dalla determinazione del Sottosegretario di Stato del 20 ottobre 2009.

Il comma 5, nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania, attribuisce agli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale la possibilità di aumentare la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento fino all'8 per cento e contestualmente cessano gli effetti dell'ordinanze adottate che prevedevano un aumento delle capacità ricettive degli impianti di compostaggio nella misura massima del 10 per cento.

Il comma 6, con riferimento alla realizzazione del termovalorizzatore di Salerno attribuisce alla provincia di Salerno il potere di porre in essere tutte le procedure e le iniziative occorrenti al fine di dotare il territorio della necessaria impiantistica asservita al ciclo dei rifiuti.

La RT, relativamente al completamento di taluni interventi di carattere infrastrutturale afferenti al complessivo ciclo di gestione dei rifiuti prevede, per l'anno 2010, una spesa di 12 mln di euro per opere accessorie e di 5 mln di euro per il completamento di attività espropriative. A tali oneri si provvede nel limite delle disponibilità delle contabilità speciali di cui al precedente articolo 2, comma 2.

Al riguardo, con riferimento all'evacuazione e alla gestione dei rifiuti allocati presso le aree di deposito e di stoccaggio temporaneo del territorio campano a decorrere dal 31 dicembre 2009, andrebbe chiarita la titolarità delle attività in esame e dei relativi oneri, specificando altresì le relative risorse utilizzate a copertura.

Relativamente alle attività di collaudo da parte della competente struttura del Dipartimento della protezione civile andrebbe specificata l'entità del presumibile onere oltre alle risorse con le quali farvi fronte.

Con riferimento al comma 3 andrebbe chiarito se la quantificazione operata in RT si riferisca a tale tipologia di interventi. Inoltre, al fine di circoscrivere l'onere andrebbe chiarito se nella quantificazione degli oneri delle opere accessorie siano stati considerati anche gli oneri per le compensazioni ambientali. Si evidenzia ancora che ulteriori oneri potrebbero scaturire dai benefici

fiscali e contributivi eventualmente accordati alle popolazioni residenti nei comuni sede dell'ampliamento dei siti di discarica.

Relativamente al comma 6 e ai compiti attribuiti alla provincia di Salerno per dotare il territorio della necessaria impiantistica asservita al ciclo dei rifiuti, andrebbe chiarito se i connessi oneri rientrino nell'ambito delle risorse individuate con la OPCM n. 3724 del 29 dicembre 2008². Diversamente, andrebbe precisata l'entità dell'onere, la sua titolarità e i mezzi finanziari con cui farvi fronte.

Articolo 11

(Regione, province, società provinciali e consorzi)

Il comma 1 attribuisce ai Presidenti delle province della regione Campania, dal 1° gennaio 2010 al 30 settembre 2010, le funzioni ed i compiti di programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Il comma 2 prevede la possibilità del subentro delle amministrazioni territoriali competenti, anche per il tramite delle società provinciali, nei contratti in corso con soggetti privati che svolgono le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento ovvero di recupero dei rifiuti. È concesso loro la facoltà di affidare il servizio in via di somma urgenza e di prorogare i contratti in cui sono subentrati per una sola volta e per un periodo non

² La predetta ordinanza, all'articolo 1, ha destinato, nell'ambito delle risorse di cui alla delibera CIPE n. 3/2006, 25 mln di euro alla realizzazione del suddetto impianto.

superiore ad un anno con una riduzione del 3 per cento del corrispettivo inizialmente previsto.

I commi da 3 a 5 attribuiscono a carico dell'utenza gli oneri dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti di competenza delle amministrazioni territoriali. Le società provinciali agiscono come soggetti esattori della TARSU/TIA ed attivano adeguate azioni di recupero degli importi evasi. A tal fine i comuni della regione Campania trasmettono alle province una serie di dati utili ai fini della determinazione e applicazione della TARSU/TIA. In caso di inadempienza da parte dei comuni provvede il Prefetto, anche attraverso la nomina di un Commissario *ad acta* e contestualmente attiva le procedure per la rimozione nelle amministrazioni comunali degli organi responsabili.

Il comma 6 dispone il trasferimento alle amministrazioni territoriali competenti della proprietà degli ulteriori siti, impianti ed aree all'uopo individuati dalla Unità operativa di cui al precedente articolo 4.

Il comma 7 assegna alle province, fino all'esito del contenzioso, i siti per i quali è pendente contenzioso in ordine alla relativa titolarità. Alle province che gestiscono i siti, anche tramite le società provinciali, sono assegnati, all'atto della costituzione delle società provinciali, risorse finanziarie nella misura complessiva mensile di 1 mln di euro fino al 30 settembre 2010, a carico delle contabilità speciali di cui al precedente articolo 2, comma 2.

Il comma 8 prevede che il personale operante presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di Santa Maria Capua Vetere, Battipaglia, Casalduni e Pianodardine di cui all'articolo 6 del

richiamato decreto-legge n. 90 del 2008, ivi compreso quello che svolge funzioni tecnico-amministrative funzionali all'esercizio degli impianti stessi, è trasferito, previa assunzione con contratto a tempo indeterminato, alle competenti società provinciali, senza instaurazione di rapporti di pubblico impiego con tali società.

Nelle more del trasferimento e nei limiti di legge e delle risorse alla scopo finalizzate, tale personale è previsto sia assegnato, con contratto a tempo determinato, alle Province.

Il comma 9 assegna in via straordinaria alle province, per la successiva attribuzione alle società provinciali, una somma pari ad 1,50 euro per ogni soggetto residente nell'ambito territoriale provinciale di competenza, nel limite delle disponibilità delle contabilità speciali di cui al precedente articolo 2, comma 2.

Il comma 10 autorizza il Presidente della provincia, nel limite massimo pari all'importo di cui al precedente comma 9, a revocare entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, gli impegni assunti fino alla concorrenza del predetto importo, con vincolo di destinazione al patrimonio della società provinciale.

Il comma 11 stabilisce che le disposizioni del presente articolo applicabili alle società provinciali si applicano anche in favore del commissario regionale eventualmente nominato in caso di inerzia dell'amministrazione provinciale.

La RT afferma che, relativamente al comma 7, per la gestione dei siti, per i quali è pendente contenzioso in ordine alla relativa titolarità, fino al 30 settembre 2010 sono attribuite risorse per un totale

di 9.000.000 di euro, nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2. Con riferimento al comma 9 sono assegnati alle province per l'avvio delle società provinciali 8.720.000 euro quale contributo straordinario, cui si provvede sempre nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2.

Al riguardo, con riferimento all'attribuzione a carico dell'utenza degli oneri dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti di competenza delle amministrazioni territoriali, al fine di verificarne la sostenibilità finanziaria, appare opportuno fornire maggiori informazioni circa i presumibili introiti rivenienti dal gettito della tassa/tariffa, anche utilizzando i dati degli incassi della gestione commissariale e le voci di spesa da coprire con il medesimo gettito.

Inoltre, atteso che per i compiti di esazione e di recupero le società provinciali dovranno dotarsi di personale adeguato, appare necessario che il Governo fornisca un quadro complessivo dei fabbisogni finanziari, umani e strumentali necessari ad espletare i suddetti compiti, nonché degli eventuali oneri da sostenere per l'implementazione dei nuovi servizi quali la formazione del personale e a dimostrare la congruità delle risorse stanziare dalla disposizione per le suddette finalità.

Relativamente al comma 7 e all'attribuzione alle province dei siti, per i quali è pendente un contenzioso, fino all'esito dello stesso contenzioso, andrebbe chiarito se il finanziamento accordato alle province opera solo fino al 30 settembre 2010 anche nell'ipotesi che a tale data il contenzioso non sia stato ancora risolto.

In ordine al comma 8, non considerato dalla RT, per i profili di copertura va premesso che il dispositivo prevede, sia pure con contratto a tempo determinato, al trasferimento di personale presso le Province, sia pure a titolo "provvisorio", non fornendo specifiche e dettagliate indicazioni in relazione ai prevedibili fabbisogni di spesa che ne deriveranno per questi ultimi, né in relazione alle risorse con cui questi potranno farvi fronte.

In proposito, appare necessaria la richiesta di elementi in ordine: *a)* al numero delle unità interessate; *b)* all'onere annuo prevedibile per il contingente in relazione ai profili inquadramento per la stipula di contratti a t.d. con le province; *c)* al prevedibile tempo necessario al trasferimento dei lavoratori, con contratti a tempo indeterminato, alle dipendenze delle società di diritto comune, in attesa del quale la norma autorizza la stipula (e l'eventuale rinnovo) di contratti a t.d.

Con riferimento al comma 10 e alla possibilità concessa al Presidente della provincia di revocare gli impegni assunti fino alla concorrenza dell'importo così come determinato ai sensi del precedente comma 9, andrebbe chiarito se dall'attribuzione di tale possibilità non possano derivare oneri a carico della finanza pubblica per effetto di eventuali contenziosi connessi al venir meno degli impegni assunti.

Per l'utilizzo a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo mediante le risorse presenti sulle contabilità speciali, si rinvia alle osservazioni formulate al precedente articolo 2.

Articolo 12

(Riscossione dei crediti nei confronti dei comuni campani)

Il comma 1, per consentire la sollecita riscossione da parte dei Consorzi operanti nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti dei crediti vantati nei confronti dei comuni, autorizza la conclusione tra le parti di transazioni per l'abbattimento degli oneri accessori dei predetti crediti. A tal fine, un soggetto liquidatore, nominato dal Presidente della provincia, accerta le situazioni creditorie e debitorie pregresse in capo ai Consorzi per la successiva definizione di un apposito piano di liquidazione.

Il comma 2 prevede che le somme dovute dai comuni alla struttura del Sottosegretario di Stato in relazione al ciclo di gestione dei rifiuti sono recuperate mediante riduzione dei trasferimenti erariali, nonché in sede di erogazione di quanto dovuto per la compartecipazione al gettito IRPEF e per la devoluzione del gettito d'imposta per la responsabilità civile (RC) auto.

La RT non aggiunge ulteriori informazioni.

Al riguardo, in assenza di una espressa clausola di invarianza finanziaria, andrebbe chiarita, nel caso in cui dalla nomina del soggetto liquidatore e dalla sua successiva attività discendano eventuali oneri, la titolarità degli stessi e le relative risorse utilizzate a copertura.

Con riferimento al recupero dei crediti vantati dalla struttura del Sottosegretario di Stato, nel silenzio della norma, andrebbe specificata

la successiva destinazione prevista di tali somme, ovvero se essa è acquisita al bilancio dello Stato ovvero se viene versata sulle apposite contabilità speciali. Si evidenzia che a seconda del successivo versamento la disposizione potrebbe avere differenti impatti sui saldi di finanza pubblica.

Infine, trattandosi di recuperi da operare nei confronti dei comuni, andrebbe chiarito in che modo si intende operare in ordine al gettito d'imposta per la RC auto, essendo quest'ultimo un tributo di spettanza delle province.

Articolo 13

(Personale dei consorzi)

Il comma 1 stabilisce che, in relazione alle specifiche finalità di cui all'articolo 11, il consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta, sentite le organizzazioni sindacali, definisce, entro e non oltre venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la propria dotazione organica in relazione alle attività di competenza, definite anche in base al piano industriale. E' stabilito che la dotazione organica sia approvata dal Capo del Dipartimento della protezione civile. Il consorzio provvede alla copertura dei posti previsti dalla dotazione organica, mediante assunzioni a tempo indeterminato del personale in servizio ed assunto presso gli stessi consorzi fino alla data del 31 dicembre 2008, e, fermi i profili professionali acquisiti alla stessa data, dando priorità al personale già risultante in servizio alla data del 31 dicembre 2001

negli ambiti territoriali provinciali di competenza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative relativamente alla definizione dei criteri di assunzione. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la prima attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di cinque milioni di euro per l'anno 2010, cui si fa fronte ai sensi del successivo articolo 18.

Il comma 2 prevede che al personale dei consorzi di cui al presente articolo che risulta in esubero rispetto alla dotazione organica si applicano le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, proroghe e integrazioni, ferma restando l'attivazione di misure di politica attiva, anche in applicazione dell'accordo fra Governo, regioni e province autonome del 12 febbraio 2009.

Il comma 3 stabilisce che per le medesime finalità di cui al comma 1, i consorzi delle province di Avellino, Benevento e Salerno, nei limiti delle rispettive risorse disponibili allo scopo finalizzate, procedono all'assunzione a tempo indeterminato del personale occorrente a copertura dei posti della propria dotazione organica, ove esistente, ovvero definita con le modalità di cui al comma 1, dando priorità all'assunzione del personale già in servizio alla data del 31 dicembre 2001, negli ambiti territoriali provinciali di competenza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative relativamente alla definizione dei criteri di assunzione.

La RT riferisce che il dispositivo reca la disciplina afferente al personale dei consorzi delle province campane incaricati della

gestione del complessivo ciclo dei rifiuti. In particolare, viene prevista la definizione organica dei predetti consorzi anche in base al piano industriale già predisposto.

Per la prima attuazione della disposizione, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 5.000.000 per l'anno 2010, cui si fa fronte ai sensi del successivo articolo 19.

Per gli eventuali esuberi rispetto alla predetta dotazione organica, stimabili in misura di circa 700 unità con conseguente onere pari a complessivi euro 30.000.000 circa, troveranno applicazione le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga, di cui alla legge finanziaria per il 2009.

Per le stesse finalità di cui al comma 1, i consorzi delle province di Avellino, Benevento e Salerno provvederanno ad assunzioni a tempo indeterminato, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, allo scopo finalizzate.

Al riguardo, per i profili di copertura, va premesso che il dispositivo prevede al comma 1 ad autorizzare la definizione della pianta organica del Consorzio unico Napoli - Caserta, non fornendo però in proposito elementi idonei a confermare la congruità del limite massimo di spesa ivi previsto di 5 milioni di euro - peraltro, per il solo anno 2010 - e non fornendo elementi di dettaglio in ordine al numero delle unità considerate, né in ordine ai profili di inquadramento ed al relativo trattamento economico previsto.

Per contro, in relazione al comma 3, la RT riferisce di circa 700 unità che dovrebbero risultare in esubero a fronte della suddetta pianta

organica, le quali graverebbero, per 30.000.000 euro, sugli ammortizzatori sociali previsti a legislazione vigente.

In proposito, per i profili di competenza, tenuto conto della copertura indicata dalla RT in relazione al comma 1, che è limitata ad un solo anno, occorrono gli elementi quantitativi ed a valore idonei a comprovare la adeguatezza delle risorse ivi previste sotto forma di limite massimo, nonché ogni ulteriore elemento in ordine alla effettiva sostenibilità dei relativi oneri, a partire dal 2011, avvalendosi delle sole risorse trasferite dagli enti locali per il servizio reso.

In proposito, andrebbe inoltre confermata l'adeguatezza delle risorse previste a legislazione vigente per il finanziamento degli ammortizzatori sociali per le restanti unità che dovrebbero risultare in esubero, la cui copertura dovrebbe risultare adeguata anche per le altre occorrenze di legge.

Articolo 14

(Personale del Dipartimento della protezione civile)

Il comma 1 prevede che, anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti ed al fine di assicurare la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile, per fronteggiare le crescenti richieste d'intervento in tutti i contesti di propria competenza, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avviare procedure straordinarie di reclutamento, secondo le modalità di cui al comma 2, e nel limite delle risorse di cui al comma 4, finalizzate all'assunzione di personale a tempo indeterminato, mediante

valorizzazione delle esperienze acquisite presso il medesimo Dipartimento dal personale, che sia titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di contratto a tempo determinato, anche di qualifica dirigenziale, nonché dal personale già destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, o in servizio ai sensi dell'articolo 15, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006, n. 3508, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2006.

Il comma 2 prevede che, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono stabilite le modalità valutative anche speciali per il reclutamento del predetto personale in deroga alle limitazioni alle assunzioni di cui agli articoli 66 e 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, valorizzando la professionalità specifica ed il servizio prestato nel settore di propria competenza, nonché la definizione delle relative procedure ed i requisiti di partecipazione alle selezioni.

Il personale a tempo determinato interessato dalle procedure di cui al comma 1 è mantenuto in servizio presso il Dipartimento della protezione civile fino alla conclusione delle stesse.

La RT afferma che il dispositivo contiene norme volte a valorizzare l'esperienza acquisita dal personale – con contratto di

collaborazione coordinata e continuativa e con rapporto di lavoro a tempo determinato – impiegato dal Dipartimento della protezione civile che, per lo svolgimento delle attività affidategli, deve necessariamente possedere una specifica professionalità.

In particolare, in relazione al comma 1, esso autorizza il Dipartimento della protezione civile a procedere alle predette assunzioni di personale, nel limite di spesa di 8,02 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, di cui al successivo comma 7.

In merito al comma 2, la RT afferma che esso demanda ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle modalità valutative anche speciali per il reclutamento del predetto personale, disponendo espressamente, come già evidenziato, la valorizzazione della professionalità specifica e del servizio prestato nel settore di competenza dal personale medesimo.

La RT evidenzia inoltre che, per quanto riguarda il programma straordinario di reclutamento di personale, lo stesso è rivolto: *a*) al personale già titolare di contratto a tempo determinato (n. 25 unità) e di collaborazione coordinata e continuativa (n. 200 unità).

Gli oneri previsti per l'applicazione della disposizione in parola che riguarda l'assunzione di personale nelle aree II e III determinate in relazione a quelle che saranno le specifiche esigenze di implementazione del Dipartimento al momento dell'indizione delle procedure selettive di reclutamento, ammontano a 7,22 milioni di euro. Per quanto concerne la spesa relativa all'assunzione del predetto personale la medesima è stata valutata considerando un costo medio unitario annuo per ciascuna unità di personale pari ad euro 32.100.

A tale proposito, la RT evidenzia la prevista contestuale soppressione delle autorizzazioni in favore del Dipartimento della protezione civile a stipulare contratti a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa in numero corrispondente al personale assunto; *b*) al personale dirigenziale di seconda fascia già in servizio presso il Dipartimento con contratto stipulato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Gli oneri previsti ammontano a complessivi 0,4 milioni di euro e si riferiscono a n. 5 unità in possesso di una anzianità nell'incarico di almeno quattro anni; *c*) al personale comandato che non abbia già prodotto domanda ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2005 (n. 2 unità), purché in possesso dei medesimi requisiti richiesti al personale già inquadrato ai sensi della sopra citata disposizione e personale operaio (n. 11 unità) appartenente al Corpo forestale dello Stato in servizio da oltre 10 anni presso il Dipartimento della protezione civile.

Tale personale va a coprire i posti già previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, rimasti ancora disponibili nella misura di n. 20 unità. Gli oneri sono valutati a regime in 0,4 milioni di euro annui lordi e trovano copertura nell'ambito delle risorse rimaste disponibili sullo stanziamento previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 90 del 2005.

Al riguardo, per i profili metodologico-contabili, va premesso che il dispositivo nel suo complesso concretizza un programma di autorizzazioni ad assumere a tempo indeterminato personale precario

o alla stipula ovvero alla proroga di contratti a tempo determinato di personale precario ad altro titolo, nelle more della definitiva assunzione a tempo indeterminato nell'ambito del Dipartimento della Protezione Civile, nell'ambito di un limite massimo di spesa indicato al comma 4.

In proposito, venendo all'esame dei profili di quantificazione, benché la spesa sia stata complessivamente quantificata a fronte di distinte fattispecie assunzionali - essendo stabilita nell'ambito di un tetto massimo di spesa indistinto - e pur considerando i dati quantitativi sommariamente forniti dalla medesima RT, si rileva che la RT, così come formulata, non appare sufficientemente esaustiva. Mancano infatti, gli oneri annuali previsti ed i fattori considerati nel computo, sino alla completa attuazione delle norme, nonché, con i dati utilizzati nella definizione della spesa prevista, anche i metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri.

In ordine all'esame dei profili di stretta copertura, si rinvia all'esame del comma 4.

Il comma 3 prevede che, nelle more dell'espletamento delle procedure di cui al comma 2, il Capo del Dipartimento della protezione civile é autorizzato, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a stipulare contratti a tempo determinato di livello non dirigenziale con il personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso il Dipartimento della protezione civile, ad esclusione di quello di cui all'articolo 10, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2009, n. 3755, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2009, all'articolo 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2009, n. 3757, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 2009, e di cui all'articolo 28, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2009, n. 3797, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 10 agosto 2009, previa valutazione del periodo di servizio prestato presso il Dipartimento medesimo. Sono soppresse le autorizzazioni del Dipartimento della protezione civile a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa in numero corrispondente ai contratti a tempo determinato stipulati. Il personale a tempo determinato di cui al presente comma é mantenuto in servizio fino alla conclusione delle procedure di cui al comma 2.

La RT riferisce che ivi si autorizza il Dipartimento della protezione civile ad avvalersi di uno specifico contingente di personale non dirigenziale da assumere con contratto a tempo determinato nella misura corrispondente al numero del personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa (pari a n. 200 unità).

La consistenza di tale contingente non implementa i posti in ruolo, bensì viene utilizzata per fare fronte alle pressanti e continue emergenze anche tuttora in atto su tutto il territorio nazionale.

La RT ribadisce inoltre che il Capo del Dipartimento della protezione civile è infatti autorizzato a stipulare, in fase di prima applicazione, nelle more dell'espletamento delle procedure straordinarie di reclutamento del personale di cui al comma 1, contratti a tempo determinato con il personale titolare di contratto di

collaborazione coordinata e continuativa, previa valutazione del periodo di servizio prestato, con la contestuale risoluzione delle collaborazioni in essere e la soppressione delle relative autorizzazioni.

Gli oneri previsti per l'applicazione della disposizione in parola ammontano a 6,42 milioni di euro, da ascrivere nell'ambito dell'onere complessivo di 7,22 milioni di euro relativo ai commi 1-3, in quanto il personale a tempo determinato di cui al comma 3, è mantenuto in servizio fino alla conclusione delle procedure di cui al comma 2.

Al riguardo, si ribadiscono le osservazioni formulate con riferimento ai commi 1 e 2. In ordine all'esame dei profili di stretta copertura, si rinvia all'esame del comma 4.

Il comma 4 prevede che agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2, e 3 nel limite di spesa di 8,02 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede: *a)* quanto a 4,8 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 7, comma 4-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; *b)* quanto a 2,82 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; *c)* quanto a 0,4 milioni di euro si provvede a valere sulle risorse rimaste disponibili nell'ambito dello stanziamento già previsto per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.

La RT riferisce che il dispositivo provvede alla copertura finanziaria complessiva dei commi 1, 2 e 3 per una somma complessiva di 8,02 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, così ripartiti: a) quanto a 4,8 milioni di euro si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 7, comma 4-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 (*risorse destinate ad assicurare la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per cui è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010*); b) quanto a 2,82 milioni di euro, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*incremento ivi disposto in favore del Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari nel P.I., di cui all'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*); c) quanto a 0,4 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse rimaste disponibili nell'ambito dello stanziamento già previsto per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 (*Risorse destinate alla assunzione di Personale dirigenziale della Protezione civile*).

Al riguardo, per i profili di copertura, andrebbe confermata l'effettiva disponibilità delle risorse indicate in corrispondenza delle singole autorizzazioni di spesa per cui al comma 4 si provvede alla riduzione, atteso che la RT nulla riferisce in proposito.

Articolo 15

(Disposizioni in materia di protezione civile)

Il comma 1 prevede che fino al 31 dicembre 2010 è preposto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Sottosegretario di Stato incaricato del coordinamento degli interventi di prevenzione in ambito europeo ed internazionale, rispetto ad eventi di interesse di protezione civile, con l'applicazione delle previsioni normative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2008, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini del mantenimento dell'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A tale fine viene autorizzata la spesa di 173.000 euro per l'anno 2010, cui si provvede ai sensi dell'articolo 18.

La RT, riferisce che la norma prevede che, fino al 31 dicembre 2010, è preposto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Sottosegretario di Stato per il coordinamento degli interventi in ambito europeo ed internazionale rispetto ad eventi di interesse di protezione civile, in deroga all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008. Per fare fronte ai conseguenti oneri, è autorizzata la spesa di 173.000 euro per l'anno 2010, cui si provvede ai sensi dell'articolo 19.

Al riguardo, per i profili di copertura, va anzitutto rilevato che la fattispecie di oneri in questione è chiaramente associabile a diritti soggettivi perfetti, che pertanto non sono compatibili con un limite massimo di spesa.

Pertanto, venendo anche ai profili di quantificazione, appaiono necessari chiarimenti in merito agli elementi e ai dati considerati nel calcolo della spesa prevista per il 2010 in relazione alla nomina di un sottosegretario *pro tempore*, al fine di provvedere alla copertura della relativa esigenza di spesa.

Il comma 2 stabilisce che, in relazione alle diverse ipotesi di rischio presenti sul territorio nazionale, ai fini dell'individuazione delle competenze in ordine all'esercizio delle attività di allertamento, soccorso e superamento dell'emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti, senza nuovi o maggiori oneri, i livelli minimi dell'organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile e degli enti cui spetta il governo e la gestione del sistema di allertamento nazionale ed il coordinamento in caso di dichiarazione dello stato di emergenza.

La RT riferisce che la norma prevede la definizione, senza nuovi o maggiori oneri, dei livelli minimi di organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile e del sistema di allertamento nazionale.

Al riguardo, per i profili di copertura, pur prendendo atto della clausola di invarianza, andrebbe confermato che all'attività di cui trattasi si possa far fronte avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già scontate nell'ambito degli stanziamenti iscritti nel bilancio a legislazione vigente.

A tale proposito, andrebbe altresì valutata l'opportunità di una modifica alla clausola di invarianza che tenga conto del suo ambito di riferimento all'intera finanza pubblica.

Il comma 3 prevede che al fine di assicurare risparmi di spesa, i compromessi e le clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d'interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e di grande evento di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono nulli e i collegi arbitrali già eventualmente costituiti statuiscono in conformità.

La RT riferisce che, al fine di assicurare risparmi di spesa, la norma prevede la risoluzione espressa dei compromessi e delle clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati ed ivi indicati per gli interventi occorsi in stato di emergenza.

Al riguardo, per i profili di copertura, nulla da osservare. Pur tuttavia, andrebbe in ogni caso valutata l'opportunità di acquisire chiarimenti in ordine agli eventuali diritti già maturati da parte di terzi verso l'Amministrazione della protezione civile, da cui potrebbero

prendere avvio contenziosi volti ad ottenere il riconoscimento delle relative pretese risarcitorie. Giudizi, questi, ultimi, per i quali le eventuali condanne potrebbero riflettersi in maggiori oneri.

Articolo 16

(Attività di supporto strumentale al Dipartimento della protezione civile)

Il comma 1 dispone la costituzione di una società per azioni d'interesse nazionale denominata: "Protezione civile servizi s.p.a." (d'ora in poi Società) con sede in Roma.

Il comma 2 stabilisce in 1 mln di euro il capitale sociale iniziale della Società. Le azioni sono interamente sottoscritte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il comma 3 individua l'oggetto sociale della Società consistente principalmente nello svolgere funzioni strumentali per il Dipartimento della protezione civile.

Il comma 4 autorizza il subentro della Società nel servizio di gestione degli aeromobili antincendio del Dipartimento della protezione civile, con conseguente risoluzione del contratto in corso.

Il comma 5 elenca le attività che può svolgere la Società oltre a quelle prettamente istituzionali, potendo altresì avvalersi dell'Avvocatura dello Stato e dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche.

Il comma 6 stabilisce che con DPCM sia approvato lo statuto della Società, nominati i componenti del consiglio di amministrazione

e del collegio sindacale. Ai sensi del successivo comma 9 la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM deve tener conto degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.

Il comma 7 prevede alcuni contenuti necessari dello statuto.

Il comma 8 dispone la destinazione a riserva degli utili netti, salvo diversa destinazione determinata dall'organo amministrativo previa autorizzazione del soggetto vigilante. Inoltre è previsto lo scioglimento della Società solo per legge.

Il comma 10 prevede che il rapporto di lavoro dei dipendenti della Società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare sono definite le modalità, i termini e le condizioni per l'utilizzazione di personale preposto allo svolgimento delle funzioni strumentali di cui al comma 3 ed in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, che, mantenendo lo stesso livello di inquadramento, su base volontaria e senza pregiudizio economico e di carriera, può essere trasferito alla Società.

Il comma 11 dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente articolo e quantificati in 1 mln di euro, mediante l'utilizzo delle disponibilità relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, della legge n. 225 del 1992 concernente il servizio nazionale della protezione civile.

Il comma 12 sottopone la Società al controllo successivo sulla gestione da parte della Corte dei conti.

La RT afferma che l'onere di 1 mln di euro derivante dalla norma è commisurato alle esigenze di capitalizzazione della Società in ragione del prevedibile volume di attività che la Società potrà essere chiamata a svolgere.

Al riguardo, al fine di escludere futuri oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbe chiarito quali sono le entrate/ricavi della Società che consentiranno di svolgere le funzioni indicate dalla norma e di fronteggiare le ulteriori spese connesse al mantenimento della società (canoni di locazione, spese di utenze), senza ulteriori finanziamenti a carico del bilancio pubblico.

Inoltre, andrebbe valutata l'opportunità di indicare in norma l'esercizio finanziario cui imputare l'onere che la RT indica nell'anno 2010.

Articolo 17

(Interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale)

Il comma 1 stabilisce che, in considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico, e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere nominati commissari straordinari delegati, ai

sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, con riferimento agli interventi da effettuare nelle aree settentrionale, centrale e meridionale del territorio nazionale, come individuate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I commissari attuano gli interventi, provvedono alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanano gli atti e i provvedimenti e curano tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui al citato articolo 20, comma 4, del citato decreto-legge n. 185 del 2009. Si applicano il medesimo articolo 20, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 185 del 2009. Il commissario, se alle dipendenze di un'amministrazione pubblica statale, dalla data della nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico è collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente e mantiene il trattamento economico in godimento. Il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza viene reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo. Ciascun commissario presenta al Parlamento, al termine dell'incarico, una relazione sulla propria attività.

La RT afferma che l'articolo prevede che ciascun commissario straordinario di cui al comma 1, se alle dipendenze di

un'amministrazione pubblica statale, dalla data della nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico è collocato fuori ruolo e mantiene il trattamento economico in godimento, mentre il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza viene reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo. Ai sensi dell'articolo 20, comma 9, decreto-legge n. 185 del 2008, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari delegati, facendosi fronte alla corrispondente spesa nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione del relativo intervento.

Al riguardo, per i profili di copertura, pur considerando condivisibile in linea di principio l'asserita neutralità di massima dell'istituto del fuori ruolo, come indicato dalla RT, si segnala che corrispondendo al medesimo istituto la indisponibilità di un posto nel ruolo di appartenenza per l'intero periodo di fuori ruolo, occorre chiarire se tale compensazione operi solo nel profilo iniziale della carriera di appartenenza, lasciandosi, invece, vacante e dunque disponibile per gli eventuali avanzamenti un posto in organico nel profilo invece rivestito all'atto del collocamento effettivo in fuori ruolo, come stabilito dall'articolo 58, comma 2 del D.P.R. n. 3 del 1957.

In tale ipotesi, a rigore, in corrispondenza della attivazione dell'istituto del fuori ruolo, ne risulta che viene comunque ampliata la

possibilità, a seconda della disciplina dei vari ordinamenti del personale, di avanzamento nel grado corrispondente lasciato vacante, per i relativi fabbisogni, con conseguenti effetti d'oneri.

Oltretutto, va considerato anche che, come previsto espressamente dall'articolo 70, comma 12 del T.U.I.P., ogni qualvolta l'istituto del fuori ruolo *et similia* coinvolga amministrazioni che siano dotate di autonomia finanziaria, quella che utilizzerà la unità lavorativa dovrà rimborsare all'amministrazione di originaria appartenenza del dipendente anche il trattamento fondamentale da essa corrisposto in assenza di prestazione professionale.

Il comma 2 prevede che l'attività di coordinamento delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, nonché quella di verifica, fatte salve le competenze attribuite dalla legge alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile - sono curate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che vi provvede sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza, con le proprie strutture anche vigilate, ivi incluso un ispettorato generale, cui è preposto un dirigente di livello dirigenziale generale e con due dirigenti di livello dirigenziale generale del medesimo Ministero, con incarico conferito, anche in soprannumero rispetto all'attuale dotazione organica, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300, e successive modificazioni, si provvede a definire

l'articolazione dell'Ispettorato generale, fermo restando il numero degli uffici dirigenziali non generali fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140. La spesa derivante dall'istituzione dell'Ispettorato generale è compensata mediante soppressione di un numero di posizioni dirigenziali equivalenti dal punto di vista finanziario effettivamente coperte. Ai fini del conferimento dei due incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare rende indisponibili, contestualmente al conferimento degli incarichi e per tutta la durata degli stessi, un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale, equivalenti dal punto di vista finanziario, individuate tra quelle rese disponibili nell'anno di conferimento di ciascun incarico ovvero, in subordine, per la quota parte, nell'ambito delle facoltà assunzionali dello stesso Ministero consentite dalla legislazione vigente, in base alle cessazioni del personale, anche non dirigenziale, verificatesi nell'anno precedente.

La RT afferma che l'invarianza finanziaria è assicurata dalla previsione espressa che la spesa è compensata mediante soppressione di un numero di posizioni dirigenziali equivalenti dal punto di vista finanziario, effettivamente coperte e che il Ministero rende indisponibili, contestualmente al conferimento degli incarichi e per tutta la durata degli stessi, un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale, equivalenti dal punto di vista finanziario, individuate tra quelle rese disponibili nell'anno di conferimento di ciascun incarico ovvero, in subordine, per la quota parte, nell'ambito

delle facoltà assunzionali dello stesso Ministero consentite dalla legislazione vigente, in base alle cessazioni del personale, anche non dirigenziale, verificatesi nell'anno precedente.

Al riguardo, per i profili di copertura, posto che la indisponibilità interessi un numero di incarichi comunque equivalenti dal punto di vista finanziario e che detta indisponibilità debba riguardare posti che risultino essere stati effettivamente coperti - per cui risultino esser state stanziare in bilancio le relative risorse - nulla da osservare.

Articolo 18 *(Copertura finanziaria)*

La norma reca disposizioni per la copertura finanziaria del provvedimento. In particolare, gli oneri derivanti dal provvedimento sono:

- 30 mln annui per 15 anni a decorrere dal 2010 relativi all'articolo 7, comma 6;
- 5 mln per l'anno 2010 riferiti all'articolo 13, comma 1;
- 173.000 euro per l'anno 2010 relativi all'articolo 15, comma 1.

Agli oneri per l'anno 2010 ammontanti a 35.173.000 euro e quelli per l'anno 2011 pari a 30.000.000 si provvede mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge n. 289 del 2002 relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, facendo

riferimento alla quota assegnata dal CIPE al Fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale, per un importo di 60.819.000 di euro per l'anno 2010 e 30.000.000 mln di euro per l'anno 2011.

Al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento si provvede alla riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2008, per un importo di 14.900.000 euro per l'anno 2010.

Il medesimo Fondo è incrementato, in termini di sola cassa, di 5.273.000 euro per l'anno 2011 e di 35.273.000 per l'anno 2012. Tali disponibilità di cassa possono esser utilizzate in sede di assegnazione delle singole annualità delle risorse del Fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale.

Quanto agli oneri a decorrere dall'anno 2012 e fino all'anno 2024 pari a 30.000.000 di euro annui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al MEF.

La RT, oltre a descrivere la norma, aggiunge che la riduzione del FAS pari a 60.819.000 euro per l'anno 2010 e a 30.000.000 di euro nel 2011 è stata calcolata tenendo conto degli indici di spendibilità delle risorse del FAS, pari a un terzo per il primo anno e un mezzo per il secondo anno.

Per quanto riguarda la riduzione di 14.900.000 euro per l'anno 2010 del fondo per la compensazione degli effetti finanziari si è tenuto

conto dell'utilizzo delle disponibilità del fondo di compensazione contributi pluriennali per l'anno 2010, al fine di compensare una quota degli effetti del primo anno.

Per effetto delle suddette riduzioni si determinano dei margini positivi in termini di indebitamento netto, pari a 5.273.000 euro per l'anno 2011 e 35.273.000 euro per l'anno 2012, che vengono destinati ad incrementare il citato fondo per la compensazione.

Gli effetti complessivi sui saldi di finanza pubblica vengono rappresentati in RT mediante i seguenti prospetti riepilogativi:

ONERI

(migliaia di euro)

Saldo netto da finanziare				Indebitamento/Fabbisogno			
2010	2011	2012	2013-24	2010	2011	2012	2013-24
35.173	30.000	30.000	30.000	35.173	30.000	30.000	30.000

COPERTURA

(migliaia di euro)

	Saldo netto da finanziare				Indebitamento/Fabbisogno			
	2010	2011	2012	2013-2024	2010	2011	2012	2013-2024
Tabella A dell'anno 2012			30.000	30.000			30.000	30.000
Fondo art. 6, c. 2 DL 154/08					14.900			
Riduzione FAS 2010	60,819				20.273	20.273	20.273	
Riduzione FAS 2011		30.000				15.000	15.000	
Incres. fondo art. 6,c.2 DL 154/08						-5.273	-35.273	
TOTALI	60.819	30.000	30.000	30.000	35.173	30.000	30.000	30.000

Al riguardo, preliminarmente si evidenzia che la tabella riportata in RT e relativa alle coperture reca nei totali degli effetti relativi agli anni 2011 e 2012 degli importi non corrispondenti alla somma algebrica dei singoli addendi considerati in quegli anni.

Con riferimento all'utilizzazione della copertura a valere sul FAS per gli anni 2010 e 2011, si osserva che, relativamente al solo anno 2011, così come affermato nella RT, si è tenuto conto di un coefficiente di spendibilità delle risorse del FAS pari al 50 % e non a un terzo, come accaduto di norma in precedenti utilizzi. Andrebbe spiegato pertanto il diverso effetto in termini di indebitamento netto e fabbisogno di cassa riferibile a solo due anni (2011 e 2012) e non più a tre esercizi (2011-2013).

Si segnala inoltre che il FAS, costituito prevalentemente da risorse in conto capitale, viene utilizzato per coprire spese correnti, con ciò configurandosi una dequalificazione della spesa.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>